



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei  
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Berna, 22 dicembre 2025

---

## **Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi, RS 814.681)**

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2026

---



## Indice

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>Situazione iniziale.....</b>  | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Punti essenziali del progetto .....</b>   | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Commento ai singoli articoli.....</b>   | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Ripercussioni .....</b>   | <b>6</b> |
| <b>5</b> | <b>Obblighi di verifica e stima dei costi della regolamentazione secondo la legge sullo sgravio delle imprese (LSgrl; RS 930.31) .....</b> | <b>6</b> |
| 5.1      | Obbligo di verifica 1 secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. a LSgrl: semplificazioni per le PMI.....   | 7        |
| 5.2      | Obbligo di verifica 2 secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. b LSgrl: nessun «Swiss Finish».....  | 7        |
| 5.3      | Obbligo di verifica 3 secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. c LSgrl: semplificazione dell'esecuzione con mezzi elettronici .....                   | 7        |
| 5.4      | Obbligo di verifica 4 secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. d LSgrl: regolamentazione nello stesso settore .....                                   | 7        |
| 5.5      | Stima dei costi della regolamentazione secondo l'art. 5 LSgrl .....  | 8        |

## **1 Situazione iniziale**

Il 27 settembre 2024 le Camere federali hanno approvato un progetto di modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01; FF 2024 2502) che introduce novità anche in materia di siti contaminati. Con la sua decisione del 14 marzo 2025, il Consiglio federale ha fissato al 1° aprile 2025 l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sui siti contaminati, la cui attuazione sarà a questo punto concretizzata nel quadro del pacchetto di ordinanze in materia ambientale.

Tutte le modifiche relative ai siti contaminati riguardano il cofinanziamento di provvedimenti attraverso il fondo OTaRSi e richiedono adeguamenti formali nell'ordinanza sui siti contaminati (OSiti, RS 814.680) e nell'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi, RS 814.681), che saranno pertanto realizzati con il presente pacchetto di ordinanze in materia ambientale autunno 2026.

In aggiunta a questi adeguamenti formali, si procederà alla semplificazione della procedura di indennità per gli impianti di tiro per tenere conto delle esperienze raccolte nell'ambito dell'esecuzione.

## **2 Punti essenziali del progetto**

Con la modifica della LPAmb sono state introdotte le seguenti novità, che incidono sulle disposizioni dell'OTaRSi.

- L'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati da un impianto di incenerimento dei rifiuti sono ora sostenuti con indennità OTaRSi pari al 40 percento dei costi computabili qualora dopo il 1° settembre 2007 non siano stati più depositati rifiuti sul sito. La disposizione ha valore retroattivo.
- Dal 1° aprile 2025 l'indagine e il risanamento di parchi giochi e aree verdi pubblici il cui suolo è inquinato da sostanze pericolose per l'ambiente e su cui giocano regolarmente bambini sono sostenuti con indennità OTaRSi pari al 60 percento dei costi computabili.
- Dal 1° aprile 2025 il risanamento (facoltativo) di parchi giochi e giardini privati il cui suolo è inquinato da sostanze pericolose per l'ambiente e su cui giocano regolarmente bambini è sostenuto con indennità OTaRSi pari al 40 percento dei costi computabili, qualora questi siti siano all'origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste il pericolo concreto che detti effetti si producano.
- Dal 1° aprile 2025 l'indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati da schiume antincendio contenenti PFAS<sup>1</sup> sono sostenuti, a determinate condizioni, con indennità OTaRSi pari al 40 percento dei costi computabili.
- A copertura degli oneri di gestione di determinati siti inquinati, alle autorità cantonali vengono corrisposti importi forfettari derivanti dal fondo OTaRSi, il cui ammontare varia a seconda che si tratti di un'indagine, del risanamento di un impianto di tiro o di un altro tipo di risanamento. La disposizione ha valore retroattivo.

---

<sup>1</sup> PFAS: sostanze per- e polifluoroalchiliche

Inoltre, vanno modificati tutti i rimandi dell'OTaRSi alle nuove disposizioni della LPAmb e viene semplificata la procedura OTaRSi per gli impianti di tiro, in quanto in futuro si rinuncerà alla fase «Consultazione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)».

### **3 Commento ai singoli articoli**

#### *Art. 1*

La presente revisione concretizza a livello di ordinanza le nuove fattispecie e condizioni in materia di indennità citate agli articoli 32e<sup>bis</sup> e 32e<sup>ter</sup> LPAmb. Con l'ampliamento dell'«Oggetto» (art. 1) dell'OTaRSi, questa disciplinerà ora anche l'utilizzazione del ricavato della tassa per indennizzare provvedimenti di protezione adeguati in impianti di tiro storico e di tiro in campagna nonché l'indagine e il risanamento di parchi giochi e aree verdi pubblici. Allo stesso tempo si disciplinano più nel dettaglio l'utilizzazione di indennità per il risanamento di parchi giochi e giardini privati nonché le indennità per l'onere lavorativo delle autorità cantonali competenti. L'articolo 1 lettera b OTaRSi è integrato di conseguenza con i numeri 3–6.

#### *Art. 9*

L'elenco dei casi in cui la Confederazione versa le indennità e i rimandi ai testi legislativi sono stati adeguati in base alle modifiche apportate alla LPAmb. Sono stati aggiunti «l'indagine e il risanamento di parchi giochi e aree verdi pubblici», «il risanamento di parchi giochi e giardini privati» e «l'onere lavorativo delle autorità cantonali competenti».

Nell'elenco sono stati inseriti anche i «provvedimenti di protezione adeguati in impianti di tiro storico e di tiro in campagna» che sono già sostenuti con indennità OTaRSi a seguito di una modifica della LPAmb entrata in vigore il 1° marzo 2020, ma che finora non figuravano tra le fattispecie previste dall'ordinanza.

#### *Art. 10 cpv. 2 frase introduttiva e art. 11 cpv. 2 frase introduttiva*

I rimandi alla LPAmb vengono aggiornati.

#### *Art. 11a, Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti d'indagine e di risanamento per parchi giochi e aree verdi pubblici*

La LPAmb prevede ora indennità per provvedimenti d'indagine e di risanamento per parchi giochi e aree verdi pubblici per cui non sussiste alcun diritto alle indennità secondo l'articolo 32e<sup>bis</sup> capoversi 1–7 LPAmb (art. 32e<sup>bis</sup> cpv. 8 LPAmb). Poiché tale norma non si applica retroattivamente (cfr. art. 65a LPAmb), le indennità di cui all'articolo 32e<sup>bis</sup> capoverso 8 LPAmb vengono versate soltanto per i provvedimenti avviati a partire dall'entrata in vigore di questa disposizione.

#### *Art. 11b, Condizioni particolari per la concessione di indennità per provvedimenti d'indagine e di risanamento per parchi giochi e giardini privati*

La LPAmb prevede ora delle indennità per provvedimenti di risanamento per parchi giochi e giardini privati per cui non sussiste alcun diritto alle indennità secondo l'articolo 32e<sup>bis</sup> capoversi 1–7 LPAMB (art. 32e<sup>bis</sup> cpv. 9 LPAMB). Poiché tale norma non si applica retroattivamente (cfr. art. 65a LPAMB), le indennità di cui all'articolo 32e<sup>bis</sup> capoverso 9 LPAMB vengono versate soltanto per i provvedimenti avviati a partire dall'entrata in vigore di questa disposizione.

Per i parchi giochi e i giardini privati i provvedimenti d'indagine e di risanamento sono facoltativi e il Consiglio federale non può emanare prescrizioni sulla necessità di risanamento di questi siti né sugli obiettivi e l'urgenza dei risanamenti, al contrario di quanto si evince dall'articolo 32c capoverso 4 LPAMB. Tuttavia, in base al principio generale sancito dall'articolo 32e<sup>ter</sup> capoverso 1 LPAMB, le indennità OTaRSi sono versate soltanto per i provvedimenti conformi alle esigenze ecologiche e che corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Nel caso specifico, per soddisfare lo stato della tecnica, un provvedimento deve in particolare far sì che i valori di concentrazione risultino al di sotto di quelli indicati nell'allegato 3 numero 2 OSiti. Di conseguenza, in qualità di richiedente OTaRSi, il Cantone deve confermare tale circostanza o che gli obiettivi di risanamento di cui all'articolo 19 OSiti sono stati raggiunti e non sono più superati i valori di concentrazione di cui all'allegato 3 numero 2 OSiti per via dei quali si era reso necessario il risanamento. Tale condizione è stata inserita alla lettera b dell'articolo 11b OTaRSi.

#### *Art. 11c, Condizioni particolari per la concessione di indennità forfettarie*

La LPAMB prevede indennità forfettarie di importo variabile per valutare la necessità di sorveglianza e di risanamento dei siti inquinati per i quali è necessaria un'indagine nonché i provvedimenti di risanamento dei siti inquinati per i quali è necessario un risanamento. Tali indennità sono versate ai servizi cantonali competenti a titolo di contributo a copertura del loro onere lavorativo per la gestione dei casi di siti inquinati. Secondo la disposizione transitoria di cui all'articolo 65a LPAMB, i forfait vengono corrisposti retroattivamente. Occorre tuttavia rispettare due termini:

- I provvedimenti d'indagine, di sorveglianza o di risanamento devono essere stati avviati dopo il 1° luglio 1997, data che figura già nella versione vigente dell'OTaRSi come «condizione particolare per la concessione di indennità» (art. 10 cpv. 1 lett. a e art. 11 cpv. 1 lett. a dell'OTaRSi vigente). Il 1° luglio 1997 è storicamente considerato la data in cui per la prima volta sono entrate in vigore le norme sui siti contaminati nella LPAMB.
- La valutazione della necessità di sorveglianza e risanamento o dei provvedimenti di risanamento deve essere avvenuta dopo il 1° ottobre 1998, data di entrata in vigore dell'OSiti. In precedenza non esisteva alcuna valutazione dei siti secondo il diritto in materia di siti contaminati.

#### *Art. 12 cpv. 1 e cpv. 2, frase introduttiva*

L'articolo 12 disciplina il diritto alle indennità per siti che non devono essere risanati, nello specifico ciò che concerne i costi d'indagine (capoverso 1) e i costi di sorveglianza (capoverso 2) computabili. Pur non subendo modifiche dal punto di vista del contenuto, è prevista una nuova eccezione: per i parchi giochi e i giardini privati non sono computabili i costi d'indagine e di sorveglianza, bensì solo quelli di risanamento, dal momento

che ciò è stabilito esplicitamente nella corrispondente eccezione all'articolo 32e<sup>bis</sup> capoverso 9 LPAmb.

#### *Art. 13 lett. e*

Nell'attuale versione dell'OTaRSi l'articolo 13 lettera e rimanda all'articolo 19 **capoverso 1** OSiti. Poiché, tuttavia, la disposizione in questione ora presenta un solo capoverso, il riferimento viene aggiornato («art. 19 OSiti»).

#### *Art. 14*

L'articolo 14 disciplina la necessità per il Cantone di consultare l'UFAM prima di ordinare un provvedimento d'indagine, di sorveglianza o di risanamento allo scopo, in sostanza, di evitare eventuali conflitti tra le due parti in merito all'occorrenza del risanamento e alla corrispondente variante da scegliere. Dall'esecuzione presso i siti negli impianti di tiro è emerso che la necessità di risanamento e i singoli provvedimenti sono prescritti in maniera inequivocabile dall'OSiti e che non sussiste alcuna altra variante opportuna alla decontaminazione e al successivo smaltimento dei materiali inquinati. Per gli impianti di tiro l'obbligo di consultare l'UFAM non è più necessario e sarà abrogato, andando a semplificare e alleggerire l'esecuzione sia per i Cantoni sia per l'UFAM, considerato l'elevato numero di richieste OTaRSi per questa tipologia di impianti. Il Cantone ha ancora la facoltà di consultare l'UFAM, ad esempio in casi particolari. Resta inoltre la possibilità per l'UFAM, in caso di varianti di risanamento che differiscono dalla procedura adeguata e consolidata, di rivolgersi al richiedente prima di assegnare le indennità.

#### *Art. 15 lett. a*

Qui si procede soltanto a una modifica formale, in quanto il rimando non è più agli articoli 9–11, bensì agli articoli 9–11c.

Per ragioni di completezza, si noti che la lettera e non si riferisce ai parchi giochi, alle aree verdi e ai giardini (art. 32e<sup>bis</sup> cpv. 8 e 9 LPAmb). Ciò deriva dal fatto che l'ammoniare delle indennità OTaRSi non dipende da un'eventuale ripartizione dei costi e, dunque, per questi siti non costituisce una condizione per ottenere l'indennità.

## **4 Ripercussioni**

Le modifiche dell'OTaRSi sono di natura formale e risultano dalla revisione della LPAmb del 1° aprile 2025. Di per sé, non hanno dunque ripercussioni rilevanti né per la Confederazione né per i Cantoni, i Comuni, l'economia, la società e l'ambiente.

## **5 Obblighi di verifica e stima dei costi della regolamentazione secondo la legge sullo sgravio delle imprese (LSgrl; RS 930.31)**

Le disposizioni modificate o integrate nella LPAmb il 1° aprile 2025 si ripercuotono anche sulle disposizioni esecutive dell'OSiti e dell'OTaRSi. Vanno menzionate in particolare le due ulteriori possibilità di ottenere indennità dal fondo OTaRSi, che riguar-

dano da un lato i siti inquinati da schiume antincendio contenenti PFAS di pompieri dipendenti da enti pubblici (art. 32e<sup>bis</sup> cpv. 10 e 11 LPAmb) e dall'altro i parchi giochi, le aree verdi e i giardini il cui suolo è inquinato da sostanze pericolose per l'ambiente e su cui giocano regolarmente bambini (art. 32e<sup>bis</sup> cpv. 8 e 9 LPAmb). Le novità non comportano tuttavia alcun nuovo onere o obbligo per le imprese. Il loro obbligo di adottare provvedimenti in materia di siti contaminati su richiesta delle autorità si applica fin dall'introduzione delle apposite prescrizioni nella LPAmb del 1997.

### **5.1 Obbligo di verifica 1 secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. a LSgrl: semplificazioni per le PMI**

Come illustrato in precedenza, le modifiche dell'OTaRSi sono di natura formale e risultano dalle modifiche della LPAmb del 1° aprile 2025. Non costituiscono oneri aggiuntivi per le PMI.

### **5.2 Obbligo di verifica 2 secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. b LSgrl: nessun «Swiss Finish»**

Tutte le modifiche della LPAmb del 1° aprile 2025 riguardano le possibilità di ricorrere alle indennità OTaRSi. All'estero i fondi dedicati ai siti contaminati sono poco diffusi. Il fondo OTaRSi può potenzialmente ridurre gli oneri a carico delle imprese che possono derivare dai siti inquinati. In termini concorrenziali ciò non comporta uno svantaggio, bensì rappresenta un vantaggio, laddove l'impresa interessata riesce in questo modo a ridurre i costi legati alla gestione dei siti contaminati.

### **5.3 Obbligo di verifica 3 secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. c LSgrl: semplificazione dell'esecuzione con mezzi elettronici**

Poiché l'esecuzione di tutti provvedimenti in materia di siti contaminati è delegata ai Cantoni, anche l'uso di mezzi elettronici nei rapporti con le imprese continua a essere di loro esclusiva competenza.

Il Cantone inoltra alla Confederazione le richieste d'indennità OTaRSi in forma elettronica. In modo analogo, già oggi i Cantoni stessi richiedono alle imprese soggette all'obbligo di prendere provvedimenti di presentare la documentazione relativa alla richiesta in forma elettronica.

### **5.4 Obbligo di verifica 4 secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. d LSgrl: regolamentazione nello stesso settore**

L'OTaRSi stabilisce le disposizioni esecutive per le indennità del fondo OTaRSi e definisce i requisiti formali per i richiedenti derivanti dalle disposizioni della LPAmb. Dato che i richiedenti sono in ogni caso i Cantoni (a cui vengono sempre versate le indennità OTaRSi), le disposizioni dell'ordinanza in questione interessano le imprese solo in maniera indiretta. Quando si modificano le disposizioni della LPAmb, l'OTaRSi viene sempre adeguata di conseguenza nonché valutata e ottimizzata sulla base

dell'esperienza maturata nell'esecuzione. Al momento, non vi è dunque alcun ulteriore potenziale di miglioramento.

### **5.5 Stima dei costi della regolamentazione secondo l'art. 5 LSgrl**

Gli adeguamenti proposti per l'OTaRSi sono legati esclusivamente a ragioni di carattere formale, a seguito delle modifiche della LPAmb entrate in vigore il 1° aprile 2025. Di conseguenza, dal progetto non sorge alcun obbligo nuovo o modifica di obblighi esistenti per le imprese, né emergono costi della regolamentazione secondo la LSgrl.

Anche la corrispondente modifica già attuata a livello di legge non ha comportato obblighi nuovi o costi per le imprese. La novità è che ora i Cantoni possono richiedere indennità OTaRSi alla Confederazione per due ulteriori tipi di siti. Coloro che sono tenuti a fornire una prestazione reale dovrebbero attenersi ai provvedimenti per i siti contaminati, per i quali vengono erogate indennità, anche in assenza della revisione legislativa, poiché tali oneri rappresentano costi inevitabili. Né la modifica dell'OTaRSi qui proposta né la revisione della LPAmb su cui si basa comportano costi della regolamentazione per le imprese.